Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 agosto 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1975, n. 385.

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La normativa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n. 313, si applica anche ai dipendenti da ditte ed ai soci e dipendenti delle cooperative assuntrici o comunque fornitrici di servizi di manodopera di scritturazione a mano ed a macchina e di lavoro impiegatizio di natura tecnica presso enti e stabilimenti della Difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1975

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 luglio 1975, n. 386.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'accordo di cui ai precedenti articoli, sarà versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato « Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 4.

In relazione alle effettive esigenze, le occorrenti somme saranno prelevate dal conto di tesoreria, di cui al precedente articolo, per affluire in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali ai fini della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonchè i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — VISENTINI — COLOMBO — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALLA IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ED ALLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DEI COMUNI ITALIANI DI CONFINE.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Desiderosi di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall'applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito;

Considerato che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attività dipendente in Svizzera;

Tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;

Considerando l'importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli, all'economia dei cantoni nei quali essi lavorano;

Considerando l'opportunità che la Confederazione svizzera ed i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in uno spirito di cooperazione economica e sociale, versino una compensazione finanziaria adeguata ai comuni italiani in questione;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.

Art. 2.

Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione — a livello federale, cantonale e comunale — delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari, rispettivamente, al 20 % per il 1974, al 30 % per il 1975 ed al 40 % per gli anni successivi, dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni, pagate durante l'anno solare dai frontalieri italiani.

Art. 3.

La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 4.

La compensazione finanziaria sarà versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria centrale italiana, intestato al Ministero del tesoro e denominato: « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa — per i criteri di ripartizione e di utilizzo — con i competenti organi delle regioni di confine interessate.

Art. 5.

Almeno una volta l'anno si terrà una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti Ministeri, delle regioni di cui allo articolo 4, nonché esponenti designati dai comuni di cui allo stesso articolo 4 e, da parte svizzera, i rappresentanti dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, come pure della Confederazione, per l'esame dei problemi inerenti all'applicazione del presente accordo.

In questa occasione i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme come sopra messe a disposizione dei suddetti comuni.

Art. 6.

Il presente accordo è concluso per la durata di cinque anni.

Esso entrerà in vigore non appena avrà avuto luogo lo scambio delle notificazioni constatanti che le procedure costituzionali richieste per dare ad esso forza di legge saranno state eseguite da una parte e dall'altra; le sue disposizioni avranno comunque effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il presente accordo farà parte integrante della convenzione da stipularsi tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

FATTO a Roma il 3 ottobre 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana.

Per il Consiglio federale svizzero
MARCIONELLI

Per il Governo della Repubblica italiana
GRANELLI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

LEGGE 2 agosto 1975, n. **387**.

Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno partecipa quale componente di diritto, in aggiunta ai direttori generali previsti dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vice capo della polizia cui sono attribuite le funzioni vicarie, ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I rappresentanti del personale di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, debbono appartenere ai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile e sono eletti direttamente da tutto il personale interessato.

Con la stessa procedura e contestualmente, vengono eletti i supplenti.

Le modalità dell'elezione, che dovranno in ogni caso garantire la presenza di un rappresentante della polizia femminile, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il consiglio d'amministrazione, nella composizione di cui all'articolo precedente, esercita le attribuzioni previste dal quarto comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle indicate dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, alla lettera *a*), limitatamente all'organizzazione centrale e periferica della pubblica sicurezza, e alla lettera *c*).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1975

LEONE

MORO — GUI — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 agosto 1975, n. **388.**

Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) numero 171/71 del 26 gennaio 1971:

a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui allo articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963;

b) per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque interne che operano in una o più regioni, con decreto del presidente della regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sarà convalidato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

c) per le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in acque interne, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Il riconoscimento alle associazioni tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute, se rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme comunitarie vigenti, viene conferito con decreto secondo le stesse procedure e competenze stabilite al precedente articolo 1.

Art. 3.

Nei casi previsti dalle norme comunitarie il riconoscimento potrà essere revocato con le stesse procedure con cui è stato accordato, previa contestazione agli organismi interessati e sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963.

Sia i decreti di concessione che quelli di revoca del riconoscimento saranno comunicati entro sessanta giorni alla competente commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.

Art. 4.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, per tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, il contributo annuale decrescente, previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 per incoraggiarne la costituzione e facilitarne il funzionamento.

La produzione media, realizzata nel precedente triennio dai produttori associati, ed i prezzi medi alla produzione, per la determinazione del contributo di cui sopra, saranno dichiarati dalle organizzazioni interessate e convalidati dai direttori dei mercati ittici e dalle autorità marittime territorialmente competenti.

Art. 5.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'articolo 1 della presente legge, il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 171/71 del 26 gennaio 1971, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione.

Art. 6.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, viene aggiunta la seguente lettera *l*):

« *l*) finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 ».

Art. 7.

L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici previsti dai regolamenti (CEE) con procedure analoghe a quelle per i prodotti ortofrutticoli e con separata contabilità.

L'affidamento delle operazioni conseguenti sarà attribuito con precedenza alle associazioni di produttori ed agli organismi cooperativi.

Art. 8.

Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'articolo 2, n. 3, e all'articolo 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalità e alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso e la eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge è autorizzato apposito stanziamento nel bilancio del Ministero della marina mercantile, di lire 200 milioni per l'esercizio 1975, di lire 800 milioni per l'esercizio 1976, di lire 500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Le somme non impegnate negli esercizi cui si riferiscono potranno essere utilizzate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1978.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1975

LEONE

MORO — GIOIA — REALE — MARCORA — COLOMBO — ANDREOTTI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 agosto 1975, n. **389.**

Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma, della legge stessa sono soppresse le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, al terzo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le parole: « affluiti in tesoreria nell'anno precedente » sono sostituite con le seguenti: « che affluiscono annualmente in tesoreria ».

Con effetto dal 1° luglio 1976 cessa la facoltà del Ministro per le finanze di autorizzare l'aumento della prestazione di lavoro straordinario per singole dogane oltre il limite di 80 ore indicato nell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione al personale delle indennità di missione di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, si intendono compresi nel circuito doganale gli uffici, i locali, i capannoni, i depositi, i magazzini e recinti, le banchine, le calate, i piazzali, e le altre aree coperte o scoperte, ancorchè di proprietà privata, nell'ambito dei quali la dogana è tenuta ad assolvere gli adempimenti di propria competenza.

Rientra, altresì, nel circuito doganale ogni altro luogo anche privato dove vengono compiute operazioni doganali, quando tale luogo sia posto nell'ambito del territorio comunale, sede dell'ufficio doganale.

Per le operazioni eseguite fuori del circuito di cui al primo comma resta fermo l'obbligo degli operatori di corrispondere le indennità stabilite con il decreto ministeriale 29 luglio 1971, richiamato nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Alla delimitazione del circuito di cui al primo comma provvede il Ministro per le finanze su proposta del capo della circoscrizione doganale, sentita la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Presso ciascun ufficio doganale deve essere affissa, in luogo accessibile al pubblico ed al personale, copia del provvedimento anzidetto; altra copia deve essere trasmessa per notizia al capo del compartimento doganale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve procedersi alla revisione degli attuali circuiti doganali per adeguarli alle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

I capi delle circoscrizioni doganali, al fine di consentire la semplificazione delle gestioni contabili relative alle indennità dovute dagli operatori abituali per le prestazioni straordinarie ad essi rese dal personale doganale e dai militari della guardia di finanza, possono autorizzare gli operatori stessi a corrispondere dette indennità in misura fissa mensile. Tale misura mensile, valida per un periodo di sei mesi, è determinata in base alle tariffe orarie previste dal decreto ministeriale 29 luglio 1971 — richiamato dall'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 — con riferimento alle prestazioni straordinarie mediamente rese nel corso del semestre precedente, tenuto conto del numero, della specie e della durata delle operazioni doganali richieste da ciascun operatore.

Le autorizzazioni a corrispondere le indennità in misura fissa mensile rilasciate in base alla precedente disciplina cessano di avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative agli anni 1974, 1975 e 1976, previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è elevato, per l'anno 1974, di lire 3 miliardi e, per gli anni 1975 e 1976, di lire 1.700 milioni annuali, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa.

Art. 6.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alla tabella VII annessa a detto decreto.

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico di cui al precedente comma, ivi compresi quelli resi disponibili dal comma stesso, il Ministro per le finanze può indire concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi sono indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è richiesto il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando il disposto dell'articolo 173, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche ed economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale di cui al primo comma.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute dallo intendente di finanza del capoluogo della regione o dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata; le commissioni stesse sono altresì composte da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata e da un docente di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie oggetto dell'esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque in servizio, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni nelle dogane e negli uffici doganali indicati dall'articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, purchè in possesso dei prescritti requisiti, escluso il limite di età.

Art. 7.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi del precedente articolo 6 gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'amministrazione delle dogane, nelle singole regioni. Non si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al quarto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al precedente quarto comma, non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I posti che si rendono disponibili per la mancata nomina dei vincitori possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine delle relative graduatorie, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi di ammissione.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del comma precedente possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, gli interessati devono indicare le regioni presso le quali intendono essere assegnati.

Ai fini del collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui alla presente legge, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, viene formata una graduatoria nazionale, sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e degli eventuali titoli di preferenza e precedenza. Agli impiegati stessi viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovrà permanere negli uffici doganali della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 8.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno 1975, valutato in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1975.

Sostituzione di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1974, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 2534/52935 in data 29 aprile 1975, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha comunicato di aver designato il dott. Renato Bonica quale suo rappresentante supplente in seno alla commissione stessa in sostituzione del dottor Bruno Nobile;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Renato Bonica è chiamato a far parte, in qualità di membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana ed in sostituzione del dott. Bruno Nobile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1975
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 155

(7050)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed in particolare l'art. 3, lettera *i*), di detto decreto;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1972, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Vista la nota n. 9/3666 del 6 marzo 1975 con la quale il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha comunicato che il dott. Giuseppe De Corato ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo;

Considerato che, ai sensi del precitato art. 3, lettera i), fa parte del consiglio di amministrazione dell'ente il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o un suo delegato;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione dell'organo, a seguito delle dimissioni del dott. Giuseppe De Corato, a suo tempo nominato in qualità di delegato del presidente;

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo, presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, subentra, quale membro di diritto, nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in sostituzione del dott. Giuseppe De Corato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(7049)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Classificazione del porto di Lipari ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, n. 315, con il quale è stata istituita una corporazione di piloti nel porto di Lipari, ai sensi dell'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 13 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che autorizza il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ad apportare, stabilendone la decorrenza, aggiunte e variazioni ai gruppi di porti, ove è istituito il servizio di pilotaggio, contemplati al punto *P*) delle tabelle allegate alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti;

Considerata la necessità di provvedere all'inserimento del porto di Lipari nelle tabelle delle retribuzioni, valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, dalla data di istituzione della locale corporazione dei piloti;

Vista la tabella, lettera *P*), allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, che ha sostituito la tabella G.M. n. 2, lettera *P*), allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658;

Ritenuto che, sulla base dell'importo complessivo mensile delle retribuzioni percepite dai piloti della suddetta corporazione, il porto di Lipari va inserito nel secondo gruppo di porti di cui alle indicate tabelle;

Decreta:

Il porto di Lipari è inserito nel 2° gruppo di porti di cui alla lettera *P*) della tabella delle retribuzioni allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, che ha sostituito la tabella G.M. n. 2, lettera *P*), allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, con effetto dalla data di istituzione della rispettiva corporazione dei piloti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

(7069)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modalità e termini per l'emissione delle fatture IVA relative a cessioni di imballaggi e recipienti non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, col quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il primo comma, lettera *b*), dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, la facoltà di determinare le modalità ed i termini per l'emissione di fatture relative a cessioni d'imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 non restituiti in conformità delle pattuizioni contrattuali;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Per gli imballaggi ed i recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti può essere emessa, entro il 31 gennaio, una sola fattura globale per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente con l'osservanza dei seguenti adempimenti:

1) le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d'imposta, in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta è determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente conse-

gnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso, giusta le annotazioni effettuate nel registro di cui al punto 1);

3) la base imponibile è calcolata in relazione all'ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti di cui al punto 2);

4) la fattura, in luogo dell'indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: VISENTINI

(7071)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modalità e termini per le registrazioni IVA effettuate mediante utilizzazione di macchine elettrocontabili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, col quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il primo comma, lettera *d*), dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la facoltà di consentire particolari modalità e termini per le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 qualora il contribuente utilizzi macchine elettrocontabili;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: VISENTINI

(7070)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Gabriella Ricci, nata ad Anagni (Frosinone) il 13 novembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Roma il 23 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6895)

Il dott. Eugenio Trampetti, nato a Foligno (Perugia) il 10 ottobre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in medicina veterinaria rilasciato dall'Università di Camerino il 21 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6896)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Marisa Ferrari, nata a Piacenza il 28 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Cagliari il 28 giugno 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7190)

La dott.ssa Carla Marconi, nata a Roma il 5 agosto 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze statistiche e demografiche conseguito presso l'Università di Roma l'11 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7191)

La dott.ssa Franca Martigli, nata a Cascina (Pisa) il 15 luglio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 26 febbraio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7192)

Il dott. Renato Sciacca Banti, nato a Carrara (Massa-Carrara) il 31 maggio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica conseguito presso la Università di Pisa il 20 febbraio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7193)

Il dott. Giancarlo Verzolini, nato a Montemarciano (Ancona) il 7 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso la Università di Roma il 4 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7194)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Pietro in Guarano.

Con decreto del presidente della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 603, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 1975, n. 415, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Pietro in Guarano (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 26 giugno 1971, n. 17.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7003)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Marco Argentano.

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 giugno 1975, n. 671, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 453, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Marco Argentano (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 18 marzo 1972, n. 2.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune, a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7004)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Martino in Rio

Con delibera della giunta regionale 12 giugno 1975, n. 2044, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta dell'8 luglio 1975 con atto n. 3819/3742, è stato approvato il piano regolatore generale di S. Martino in Rio (Reggio Emilia) adottato con delibera del consiglio comunale 17 dicembre 1973, n. 200.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7010)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bibbiano

Con delibera della giunta regionale 12 giugno 1975, n. 2043, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta dell'8 luglio 1975 con atto n. 3818/3741, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bibbiano (Reggio Emilia) adottato con delibera del consiglio comunale 22 marzo 1974, n. 46/1056.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7011)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bagno di Romagna

Con delibera della giunta regionale 5 giugno 1975, n. 1942, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 8 luglio 1975, n. 3713/3715, è stata data autorizzazione a variare il vigente piano regolatore generale di Bagno di Romagna (Forlì); deliberazioni consiliari 15 settembre 1973, n. 89 e 7 dicembre 1973, n. 149.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7009)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale 4 giugno 1975, n. 1859, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta dell'8 luglio 1975 con atto n. 3652/3699 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Rimini (Forlì), concernente la scelta dell'area e nuova normativa per la costruzione della centrale telesettiva S.I.P. lungo la via Titano nei pressi della Fiera; delibera 24 marzo 1975, n. 224.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7005)

Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Ostellato

Con delibera della giunta regionale 12 giugno 1975, n. 2042, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 9 luglio 1975, n. 3817/3805, veniva approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Ostellato (Ferrara); deliberazione consiliare 2 ottobre 1974, n. 91.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7007)

Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Cesenatico

Con delibera della giunta regionale 4 giugno 1975, n. 1862, resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 8 luglio 1975, n. 3655/3701, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Cesenatico (Forlì); deliberazione consiliare 26 luglio 1974, n. 277.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7008)

Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Dovadola

Con delibera della giunta regionale 4 giugno 1975, n. 1863, controllata senza rilievi nella seduta 8 luglio 1975 con atto n. 3656/3702 dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Dovadola (Forlì); deliberazioni consiliari 29 gennaio 1973, n. 22 e 30 ottobre 1974, n. 80.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7006)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 212, con il quale è stato indetto un concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode di terza classe in prova nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano;
Considerato che l'unica domanda è stata presentata da un concorrente che ha rinunciato a partecipare al concorso stesso (rinuncia in data 28 novembre 1974);
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio vesuviano di Ercolano sono disponibili per concorso pubblico tre posti di custode in prova (parametro 133);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione, sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio eventualmente prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, fino a punti 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato comprovante i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti hanno sostenuto la prova pratica di scrittura sotto dettato, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1975
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 182

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . . . (*a*), nat . . a . . . . . (provincia di . . .), chiede di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova (parametro 133), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio vesuviano di Ercolano, concorso indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 55, foglio n. 182 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 agosto 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .,

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere *stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale* per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .,

. sottoscritt. . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nello ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati, rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(7015)

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 203, con il quale è stato indetto un concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di terza classe in prova nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Bologna;
Considerato che delle tre domande di partecipazione al concorso, due sono state presentate da concorrenti che non appartengono alla categoria prevista dall'art. 2 del bando di concorso ed una da un concorrente che ha rinunciato a partecipare al concorso stesso (rinuncia in data 22 giugno 1974);
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Bologna sono disponibili per concorso pubblico due posti di custode in prova (parametro 133);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente *delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari* in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione, sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio eventualmente prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, fino a punti 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato comprovante i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti hanno sostenuto la prova pratica di scrittura sotto dettato, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 183

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . . (*a*), nat. . a . . . . . (provincia di . .), chiede di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova (parametro 133), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Bologna, concorso indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 55, foglio n. 183 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 agosto 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .;

. . sottoscritt. . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)
. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nello ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati, rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(7014)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centonovantatre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1975 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 1° agosto 1975 il decreto ministeriale 28 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1975, registro n. 63 Finanze, foglio n. 222, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a centonovantatre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale del 21 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 16 giugno 1973.

(7199)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario vice capo ripartizione, direttore del macello, vacante nel comune di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2148 del 1° luglio 1974 col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario vice capo ripartizione, direttore del macello, vacante nel comune di Catania;

Visto il proprio decreto n. 2697 del 23 settembre 1974 con il quale veniva nominato il dott. Muscato Maurizio, consigliere del Ministero della sanità, segretario della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi in sostituzione della dottoressa Capalbo Alfonsina;

Considerato che il suddetto funzionario è passato ad altra amministrazione per cui il Ministero della sanità ha proceduto alla designazione di altro funzionario in sostituzione del dottor Muscato Maurizio;

Visto il telegramma ministeriale n. 600.1/24475/21/860 del 1° agosto 1975;

Decreta:

Il dott. Milazzo Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità, viene nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa in sostituzione del dott. Muscato Maurizio.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Catania, addì 2 agosto 1975

Il veterinario provinciale: STALTARI

(7016)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1042 del 28 marzo 1973 con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Messina alla data del 30 novembre 1972, nonché il proprio successivo decreto n. 2216 del 2 dicembre 1974, con il quale è stata esclusa dal concorso anzidetto la condotta del comune di Basicò;

Visto il decreto dell'assessore regionale della sanità n. 13199 del 23 marzo 1974 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione come sopra costituita, nonché la graduatoria formulata dalla commissione stessa, relativa ai concorrenti risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati idonei del concorso di cui alle premesse:

1. De Pasquale Francesco . . . . . . punti 58,86
2. Cannistrà Natale . . . . » 55,52
3. Agosta Antonino . . . . » 51,86
4. Trifirò Giuseppe . . . . » 51,24
5. Salvo Antonino . . . . punti 48,36
6. Macaione Angelo Urbano . . . . . » 47,89
7. Dragotto Pietro . . . . » 46,58
8. Torre Valerio . . . . » 44,59

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Messina, Barcellona, S. Marco d'Alunzio, Capizzi, Lipari, Letoianni e Fondachelli Fantina.

Messina, addì 28 giugno 1975

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1142 del 28 giugno 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina alla data del 30 novembre 1972, bandito con decreto 1042 del 28 marzo 1973, e successivamente modificato con decreto n. 2216 del 2 dicembre 1974;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) De Pasquale Francesco: Messina (1ª condotta sud);
2) Cannistrà Natale: Barcellona;
3) Trifirò Giuseppe: S. Marco d'Alunzio;
4) Salvo Antonino: Capizzi;
5) Macaione Angelo Urbano: Lipari;
6) Dragotto Pietro: Letoianni (capo consorzio), Gallodoro, Mongiuffi Melia;
7) Torre Valerio: Fondachelli Fantina.

I signori sindaci dei comuni di Messina, Barcellona, S. Marco d'Alunzio, Capizzi, Lipari, Fondachelli Fantina ed il signor sindaco presidente del consorzio veterinario di Letoianni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Messina, addì 30 giugno 1975

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(6102)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI SAN MINIATO

Concorso a posti di personale sanitario medico

L'amministrazione dell'ospedale degli infermi di San Miniato (Pisa), ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

due posti di assistenti medico-chirurgo della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente medico-chirurgo del servizio di radiologia e terapia fisica.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il bando ed ogni altra informazione possono essere richiesti alla segreteria dell'ente, in San Miniato (Pisa).

(7156)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100752230)